

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CAPRI SENZA BARRIERE"**

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale "Capri senza Barriere" di seguito detta "Associazione", ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Capri, via Caterola, n. 9/d bis.

Il Consiglio direttivo può istituire e chiudere su tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA) sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa Isola di Capri.

Il trasferimento in altra città spetta all'Assemblea.

L'Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Finalità e attività

L'Associazione di promozione sociale non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo di abbattere le barriere visibili e invisibili, le diversità ed i pregiudizi sociali. L'obiettivo è collocare i disabili in un ruolo sociale attivo, protagonisti e non soggetti passivi di benevolenza e di interventi meramente assistenziali.

In particolare, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo, nelle seguenti aree di intervento:

- Barriere architettoniche: segnalazione agli enti competenti degli ostacoli che impediscono o limitano gli spostamenti e la fruizione di servizi pubblici a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale, secondo le normative vigenti. Relazione di un progetto di accessibilità urbana: marciapiedi, strade, parcheggi; Relazione di un progetto in collaborazione con i negozianti isolani per la dotazione di una pedana che faciliti l'accesso ai diversamente abili;
- Inserimento scolastico: sostegno ai genitori per le pratiche di iscrizione, accessibilità, diritti, violazioni da segnalare;
- Lavoro: organizzazione di stage e corsi di formazione in collaborazione con le associazioni di categoria presenti sul territorio; assistenza lavoratori con disabilità;
- Sportello informazioni: leggi, fondi europei, normative con una newsletter per i soci;
- Campagne di sensibilizzazione e incontri nelle scuole: concorsi ed iniziative per accorciare le distanze;
- Convenzioni con centri di riabilitazione e fisioterapia per i soci;
- Assistenza e sostegno alle famiglie;
- Attività di consulenza legale: supporto denunce, ricorsi al Tar e quant'altro tramite convenzione con l'Associazione Avvocati Isola di Capri;
- Attività di consulenza progettisti per soluzioni logistiche idonee ed esempi pratici di accessibilità;
- Attività di consulenza fiscale: agevolazioni fiscali per mobilità e barriere, contributi abbattimento barriere, Fisco e Inps con il contributo dei commercialisti isolani e dello sportello Movimento Cristiano Lavoratori;
- Sportello on line sul sito dell'associazione per segnalazioni problematiche;
- Organizzazione momenti di aggregazione in collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio (circolo di lettura, corsi di lingue, lezioni di musica e fotografia, laboratori creativi, manifestazioni ed iniziative annuali, ecc.);
- Collaborazione e sostegno alle altre associazioni presenti sul territorio che operano nell'ambito del volontariato sociale;

- Accessibilità trasporti terrestri e marittimi: verificare accessibilità e fruizione, condizioni di viaggio, funzionamento ascensori e montascale, assistenza;

- Vacanze accessibili: non tralasciando la vocazione turistica dell'isola azzurra, pubblicizzare gratuitamente attraverso i canali dell'associazione e non solo le strutture ricettive (hotel, ristoranti, stabilimenti balneari, dcc.) in cui è garantita l'accessibilità ai disabili e creare percorsi ad hoc per raggiungere i maggiori siti di interesse dell'isola;

Essa può partecipare quale socio ad altre associazioni, istituti ed enti od organizzazioni aventi finalità analoghe.

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione stabilisce contatti con Autorità, Organismi Pubblici e Privati ed Istituti di Credito, per convenire forme di collaborazioni e sponsorizzazioni; organizza e partecipa a manifestazioni culturali, quali incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studi; potrà avvalersi di strutture esterne e servizi resi da terzi, può assumere dipendenti ed avvalersi di lavoratori autonomi, ma nei limiti necessari al buon funzionamento dell'Associazione. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Essa opera nel territorio dell'Isola di Capri.

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Potranno iscriversi all'associazione soggetti con disabilità motorie e psichiche e i loro familiari, volontari, medici e chiunque condivida le finalità dell'associazione. Possono essere ammessi in qualità di soci tutte le persone fisiche maggiorenni che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell'associazione, nonché le persone giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione.

La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui dopo la comunicazione dell'accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa.

Tutti gli associati sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali.

Art. 6 - Domanda di adesione

L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati.

Il consiglio direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E' facoltà del consiglio direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il consiglio direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato con le motivazioni del provvedimento. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci. Ai soci sarà consegnata una tessera associativa.

Art. 7 - Perdita qualifica di socio

La qualità di socio, che è a tempo indeterminato, si perde: per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per esclusione per condotta contraria alle finalità dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, per avere inferito danni materiali e morali all'associazione stessa, per indegnità.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 8 - Esclusione soci

L'esclusione dei soci e l'indegnità sono deliberate dal consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Art. 9 - Quote associative

La quota associative sono stabilite dal consiglio direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione, a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'associazione.

La tessera sociale è quella de "Capri senza Barriere".

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10 - Tipologia soci

I soci si dividono in fondatori e ordinari. Sono soci fondatori coloro che presenziano all'atto di fondazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Sono soci ordinari i restanti soci.

I soci fondatori e tutti gli altri in regola col versamento della quota o con la scadenza versata nei limiti, hanno diritto di ricevere le pubblicazioni, le informative dell'associazione e altre comunicazioni e a partecipare a riunioni, convegni e altre manifestazioni organizzate dall'associazione, nonché a partecipare all'assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione, in regola con i versamenti, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente, se nominato. Qualora questi non possano o non vogliano, essa designa il proprio presidente.

L'Assemblea si convoca in via ordinaria una volta l'anno.

L'Assemblea si convoca in via straordinaria:

- ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, con almeno 10 giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o da quella di invio della e-mail;

- quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci o da almeno due componenti del Consiglio direttivo.

I Soci che intendono porre all'ordine del giorno un argomento devono farne richiesta, entro giorni 60 dall'Assemblea (riducibili a 30 in caso di urgenza), al Consiglio Direttivo, il quale provvede in merito. Ove nei successivi 10 giorni dalla richiesta non venga data comunicazione ai proponenti di ammissione dell'argomento da porre all'ordine del giorno, la richiesta si intende respinta.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione e in seconda convocazione con la maggioranza relativa ai presenti.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 13 - Attribuzione dell'Assemblea

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo comma;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- 1) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28;
- 3) delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
- 4) nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 - Rappresentanza dei soci in Assemblea

La rappresentanza dei soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro socio per iscritto.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza dal Vice Presidente (se esistente); nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente, che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Egli è assistito dal segretario, che redige il verbale e lo sottoscrive con il Presidente.

Art. 16 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto dai soci fondatori.

Il Consiglio direttivo resterà in carica per 1 anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente, a uno o più dei suoi membri; può attribuire le funzioni di amministratore delegato a un consigliere o ad altra persona, stabilendo i limiti della delega.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo in particolare predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno due volte l'anno.

E' convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 5 giorni prima la data di convocazione, con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Presidente stipula convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera dell'Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

La firma sociale spetta anche ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

Art. 18 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio dei probiviri è competente a decidere:

- in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;
- su controversie sull'attuazione e sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione per iniziativa del Consiglio direttivo;
- su controversie di soci con l'Associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento delle medesime riunioni.

In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei soci;
- la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei probiviri, Collegio arbitrale e Collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio; è a capo del personale.

Art. 20 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei due anni decadono allo scadere dei due anni medesimi.

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (per esempio: quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma, anche disgiunta, del Presidente o del Segretario.

Art. 22 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione di volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni.

L'Associazione può inoltre ricevere legati, nonché eredità, previa delibera dell'Assemblea ordinaria ovvero del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Art. 23 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili, previa delibera di accettazione dell'Assemblea ovvero del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

Art. 24 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 25 - Esercizio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 7 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 26 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato.

Tale statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due terzi dei soci, dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci. La stessa Assemblea stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, sceglieranno l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o con altro fine di pubblica utilità, preferibilmente operante sul territorio dell'isola di Capri, cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione, imposta dalla legge.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.